



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

Pec: comunedicasteltermini@pec.it

<<<>>>

ORDINANZA N° 25

OGGETTO: PRESCRIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL SINDACO

Ufficiale di P.S. - Autorità Locale Sanitaria

Premesso che nella settimana compresa tra lunedì 23 maggio e domenica 28 maggio 2017, si svolgerà la "350^ Festa di Santa Croce - Sagra del Tataratà" edizione 2017 e relative manifestazioni collaterali, con la partecipazione di numerosi turisti che, da ogni parte della Sicilia, confluiranno in questo centro urbano;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire un sereno svolgimento dei festeggiamenti, tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, di regolare tutte le attività connesse alla predetta manifestazione;

Preso atto delle indicazioni assunte, secondo la vigente normativa, dai competenti uffici dell'A.S.P.I, relativamente all'attività di miscita di bevande, nonché utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature per la manipolazione di prodotti alimentari;

Che per tali attività, nel rispetto delle leggi sanitarie, necessitano apposite autorizzazioni e un comprovato possesso di requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia ;

Rilevato che, durante il periodo dell'evento in parola, si registra un notevole consumo di bevande contenute in confezioni di vetro e/o lattine, poste in vendita da operatori addetti alla somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea ed itinerante e che la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine a parere della scrivente Autorità, costituisce un elemento di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza;

Constatato che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, è necessario adottare misure efficaci finalizzate a prevenire eventuali pericoli che potrebbero turbare l'ordine e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Agrigento così come prescritto dal comma 4° dell'art. 54 del T.U.EE.LL.;

Visto il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

Vista la Legge n.241/1990;

Visto l'art. 650 C.P.;

Vista la Legge 30/04/1962, n. 283 recante "*Disciplina igienica della produzione e vendita delle bevande*";

Visto il DPR 26/03/1980 n. 327, riguardante l'applicazione del regolamento di esecuzione della Legge 30/04/1962 nr. 283;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento CE 852 e 853 del 29/04/2004;

Visto il D.Lgs 26/05/1997 n. 155;

Visto l'art. 32 L. 23/12/1978 n. 833;

Visti gli artt. 99 e 100 del Regolamento di polizia veterinaria n. 320/54, così come modificato dal D.P.R. 243/94 e ss.mm.ii. recante "*Iscrizione anagrafe equidi*";

Visto l'art. 8 comma 15 Legge 200/2003 e D.M. 5 maggio 2006 art. 2 lett. G) recante "*Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi*" e successive disposizioni in materia;

Visto l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5

Visto il T.U.LL.P.S.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 689 Codice Penale comma 1 che prevede il divieto di somministrazione di bevande ai minori di anni 16 o ad infermi di mente;

Vista la legge n.189 /12 "..... divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18....."

Vista la **L.125/2001** come modificata dal D.L. n.14/2017 artt. 14 bis e ter "..... vendita e somministrazioni di bevande alcoliche ai minori....." applicazione di sanzione pecuniaria da €.500,00 ad €.2000,00

Visto il decreto legge, n° 14, in materia di "sicurezza urbana" convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48;

Richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia;

Per quanto sopra premesso e specificato;

ORDINA

Che, su tutto il territorio del Comune di Casteltermini, nel periodo compreso tra lunedì 23 maggio e domenica 28 maggio 2017, con particolare riguardo nei giorni di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio 2017 giorni conclusivi della manifestazione:

1. è fatto **DIVIETO** - ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali -, in sede fissa e/o itinerante di effettuare la preparazione e la manipolazione di alimenti e somministrazione di bevande, sul suolo pubblico delimitato dalle transenne, appositamente collocate a garanzia della sicurezza pubblica e, precisamente, in: via Roma, Piazza Sanfilippo, Corso Umberto, Piazza De Cosmi e Largo San Giuseppe, luoghi in cui sono poste anche le vie di deflusso dei visitatori.
2. è fatto **DIVIETO** di vendere al pubblico qualsivoglia bevanda alcolica o analcolica in contenitori di vetro e/o lattine;
3. è fatto **DIVIETO** di abbandonare su suolo pubblico contenitori di bevande di qualsiasi genere e tipo;
4. è fatto espressamente **DIVIETO** ai titolari di pubblici esercizi in genere compresi gli itineranti, la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, in caso di violazione della citata norma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00 ovvero se la condotta del fatto è reiterata, la sanzione si raddoppia ad € 500,00 a € 2.000,00 con la sospensione dell'attività per 3 mesi;
5. è fatto **OBBLIGO** ai cavalcanti di sottoporre gli equini ai dovuti controlli preventivi ai sensi dell'Ordinanza Ministero della Salute (pubblicata sulla GURI N.219/2010) e s.m.i;
6. è fatto **DIVIETO** agli esercenti pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di occupare suolo pubblico nell'isola pedonale zona "Monumento ai Caduti in Guerra, la stessa, sarà occupata, come da tradizione, dai commercianti su aree pubbliche autorizzati alla vendita di torroni e dolciumi.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione e che la stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e trasmessa per quanto di competenza ai seguenti organi della pubblica amministrazione:

- Al Signor Prefetto di Agrigento;
- Al Signor Questore di Agrigento;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cammarata;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Casteltermini;
- Al Comando Polizia Municipale di Casteltermini ;
- Al Servizio Igiene Pubblica A.S.P. n.1 Agrigento - Distretto di Casteltermini;
- Al Servizio Veterinario di Cammarata - A.S.P. n. 1 Agrigento - Distretto di Casteltermini;
- All'Ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale di Agrigento;
- Al Signor Commissario Straordinario - Provincia Regionale di Agrigento - Libero Consorzio dei Comuni.

DISPONE ALTRESI'

la notifica della presente ordinanza, a tutti i pubblici esercenti nonché ai titolari delle attività commerciali operanti in questo territorio comunale.

Il Comando di Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri ed i funzionari dell'A.S.P.1 Agrigento - Distretto di Casteltermini -,ognuno per quanto di competenza-,sono incaricati a dare attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.


La violazione della presente ordinanza comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salvo la diversa sanzione prevista dalle leggi in materia sanitaria e di ordine pubblico, salvo che i fatti, eventualmente accertati, non costituiscono reato.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Palermo, nel termine di giorni 60, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza produrrà i suoi effetti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on - line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 23 maggio 2017



IL SINDACO
UFFICIALE DI GOVERNO
Avv. Alfonso Sapia